

LOCALI CON ALTEZZA INFERIORE AI 3.00 METRI
AUTORIZZAZIONE IN DEROGA ALL'UTILIZZO
ART. 63 comma 1 D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 Allegato IV punto 1.2.4

La norma prevede una altezza netta non inferiore a mt. 3.00 per i locali chiusi destinati o da destinarsi al lavoro nelle aziende industriali che occupano più di cinque lavoratori, ed in ogni caso in quelle che eseguono lavorazioni che comportano la sorveglianza sanitaria .

E' possibile derogare a quanto dettato dall'art. 63 Allegato IV punto 1.2.4 quando necessità tecniche aziendali lo richiedano: in tal caso l'organo di vigilanza può consentire altezze minime inferiori ai 3.00 metri e prescrivere che siano adottati adeguati mezzi di ventilazione dell'ambiente.

In ogni caso l'altezza non potrà essere inferiore a quanto previsto dalla normativa di igiene edilizia attualmente in vigore.

Viene inoltre riconosciuta l'applicabilità della DGR 20-10187 del 1.08.2003 per le deroghe relative ad altezze dei locali con particolare riferimento alle attività commerciali

Affinché il Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (S.C. Pre.S.A.L.) possa concedere la **deroga prevista dall'art. 63 è necessario presentare la seguente documentazione:**

- 1) **Domanda di deroga** in carta semplice
- 2) **Due copie degli elaborati grafici in scala 1:100** dai quali risultino la planimetria dei locali oggetto dell'istanza con l'indicazione della loro destinazione d'uso e le sezioni verticali dei locali dalle quali si evinca l'altezza dei medesimi
- 3) **Due copie di relazione tecnica** riguardante le caratteristiche dei sistemi di aerazione dei locali, con la specificazione dei ricambi dell'aria espressi in volumi/ora.
- 4) **Copia di attestazione del versamento dei diritti sanitari pari a 102.00 Euro.**

Il suddetto importo può essere pagato con le seguenti modalità:

- presso tutte le agenzie della **BANCA SAN PAOLO IMI** mediante il bollettino predisposto dalla ASL TO5 oppure

- versamento sul **Conto Corrente Postale n° 12444105** intestato alla ASL TO5 - Via S. Domenico, 21 - 10023 Chieri (TO)

Indicare nella causale : **diritti sanitari SPreSAL**

Prospetto Riepilogativo

TIPOLOGIA DI LOCALE	ALTEZZA MINIMA CONSENTITA
AMBIENTI A DESTINAZIONE D'USO INDUSTRIALE E ARTIGIANALE <ul style="list-style-type: none"> • Con più di 5 lavoratori • Con meno di 5 lavoratori, se le lavorazioni possono essere pregiudizievoli alla salute dei lavoratori (tab. ex art. 33 del DPR 303/56) ovvero lavorazioni per cui è prevista la sorveglianza sanitaria ex D.Lgs 25/02 • Nuove costruzioni 	altezza minima m. 3
UFFICI REFETTORI MENSE LOCALI DI RIPOSO SALE DI ATTESA CAMERE DI MEDICAZIONE LOCALI COMMERCIALI MAGAZZINI NON PRESIDATI ¹	altezza minima m. 2,70 sopra i 1000 m di altitudine min. m. 2,55
LOCALI ACCESSORI DISPENSE ANNESSE ALLE CUCINE GABINETTI, ARCHIVI, RIPOSTIGLI, VANI TECNICI, CORRIDOI, DISIMPEGNI, SERVIZI IGIENICI, SPOGLIATOI ²	in caso di documentata impossibilità tecnica in fabbricato preesistente minimo m. 2,40
	in tutti gli altri casi minimo m. 2,70

N.B. I requisiti del prospetto riepilogativo sono richiesti anche per i luoghi di lavoro con meno di 5 lavoratori, fatta salva diversa disposizione dei regolamenti igienico-edilizi comunali.

1. Con presenza occasionale di lavoratori ovvero presenza non quotidiana di lavoratori.

2. Quando i lavoratori devono indossare indumenti di lavoro specifici e quando per ragioni di salute e di decenza non si può loro richiedere di cambiarsi in altri locali